CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITÀ SOCIALE

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Tatiana Esposito, Direttore Generale, nata a Rieti il 17 luglio 1972 e il comune di Aosta (codice fiscale 00120680079) con sede in P.za Chanoux 1 – 11100 Aosta (AO), di seguito indicato per brevità come "Comune", rappresentato per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Elisabetta Comin, nata a Aosta, il 20 dicembre 1956,

PREMESSO CHE

- la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale riconosce l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale ed esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- nel Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l'attuazione efficace delle politiche di coesione 2021-2027, la Commissione europea riconosce l'ampia diversità geografica di "territori" che caratterizza il nostro Paese ed individua l'opportunità di rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
- nel preambolo dell'Urban Agenda (2016) si sottolinea il ruolo riconosciuto alle Autorità cittadine come livello di governo più vicino ai cittadini e si ravvisa l'opportunità di migliorare la complementarità delle politiche che riguardano le aree urbane, attraverso un'efficace

interazione tra le diverse politiche settoriali, nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà e in linea con le competenze di ogni livello;

- nel nuovo Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione (2021-2027), la Commissione Europea afferma che "l'integrazione avviene in ogni paese, città e regione in cui i migranti vivono, lavorano e frequentano la scuola o un circolo sportivo. Il livello locale svolge un ruolo fondamentale nell'accogliere e guidare chi arriva per la prima volta in un nuovo Paese". Riconosce quindi l'importanza di "garantire che tutti i livelli di governance (europeo, nazionale, macroregionale, transfrontaliero, regionale e locale) siano pienamente coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di integrazione". La Commissione intende inoltre promuovere lo sviluppo delle capacità degli enti locali e regionali affinché coinvolgano le comunità locali nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure e dei programmi di integrazione;

- La Commissione Europea e il Comitato delle Regioni hanno sottoscritto il 19 marzo 2021 un Partenariato per aumentare la cooperazione e il sostegno alle città, alle regioni e alle zone rurali dell'UE per supportare le politiche di integrazione dei cittadini stranieri a livello locale, attraverso la costruzione di un dialogo aperto e regolare, lo scambio di esperienze e il miglioramento della conoscenza e degli indicatori del livello di integrazione a livello locale;

- Nell'Intento di dare una declinazione nazionale al suddetto Partenariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani hanno firmato, nel 2021, una Dichiarazione di intenti per rafforzare le azioni congiunte in materia di integrazione dei cittadini stranieri. Tali azioni sono volte a: promuovere politiche comuni per l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri, con attenzione ai gruppi vulnerabili; intensificare lo scambio di buone pratiche a livello nazionale, regionale e locale in materia di integrazione; aumentare le capacità di analisi e la raccolta di dati comuni in materia di integrazione e inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti a livello nazionale e locale;

- l'inclusione rappresenta un asse strategico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: "per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, la ripresa dell'Italia deve dare pari opportunità a tutti i cittadini, soprattutto quelli che non esprimono oggi pienamente il loro potenziale". In particolare, nell'ambito della Missione 5, dedicata a "Coesione e Inclusione" il Piano riconosce il protagonismo dei Comuni nella

definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale e territoriale e, soprattutto, delle aree metropolitane dove le condizioni di disagio sociale e di vulnerabilità sono più diffuse.

- l'articolo 118 co.1 della Costituzione prevede che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato e al co. 4 statuisce che "*Stato, regioni, città metropolitane, province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";

- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione esercita, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

- l'articolo 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

- l'articolo 42 del sopracitato D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;

- l'art. 45 del medesimo D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, istitutivo del Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative del settore ivi individuate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono attribuiti dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 maggio 2008 n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 14 luglio 2008 n. 121, compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;

- l'atto di indirizzo per l'anno 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in

data 1° dicembre 2021, evidenzia la necessità di rinnovare e potenziare "la collaborazione con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali per una programmazione integrata degli interventi in un quadro di obiettivi condivisi" così come di ricercare la collaborazione con le Parti economiche e sociali e di alimentare il necessario e costante confronto con le associazioni di migranti e delle nuove generazioni e con le realtà del Terzo settore;

- il D.P.C.M del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 al n. 168, ha conferito alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione esercita, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
- la presente convenzione è firmata per il Comune dal dirigente, Dott.ssa Elisabetta Comin, la quale, non esercitando poteri gestori, agisce in forza di "delega" nel pieno rispetto dagli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO CHE

- l'Italia si caratterizza per un'ampia disparità territoriale in merito a infrastrutture, accesso ai servizi e mercato del lavoro e le percentuali di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale sono fra le più elevate dell'Unione Europea;
- alcune aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in cui convivono gli strati sociali potenzialmente più deboli, sono caratterizzate spesso anche da un'elevata presenza di cittadini migranti e meritano un'attenzione particolare in termini di programmazione di interventi pubblici;
- l'inclusione dei migranti e dei rifugiati è uno fra i temi prioritari dell'Urban Agenda (2016) e le Autorità cittadine, forti delle conoscenze fondamentali dei bisogni specifici, possono giocare un ruolo cruciale, fornendo un orientamento politico a livello locale;

- ogni anno vengono assegnate alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sul capitolo 3783 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le risorse del "Fondo nazionale per le politiche migratorie", che possono concorrere con i fondi comunitari al finanziamento di attività progettuali nel settore oggetto della presente convenzione;

- che con nota prot. n. 35/1246 del 09.04.2021 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha trasmesso la richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, da finanziare con il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie, alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle città capoluogo di Provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, che non avevano fornito un riscontro al precedente invito;

- che con nota prot. n. 1569 del 12.05.2021 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha prorogato il termine per la presentazione di progetti dedicati all'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale;

- che con nota prot. n. 28731 del 29.06.2021, acquisita con protocollo in ingresso n. 2196 del 30.06.2021, il Comune di Aosta ha formalmente manifestato l'adesione all'iniziativa, trasmettendo l'idea progettuale denominata "*Sentirsi a casa*" che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario e al cronoprogramma;

- che con e-mail prot. n. 1033 del 13.04.2022 il Ministero ha avviato una fase interlocutoria con il Comune per la definizione dell'idea progettuale presentata;

- che con nota prot. n. 1526 del 30 maggio 2022 il Ministero ha comunicato l'approvazione della richiesta di finanziamento relativa alla proposta progettuale denominata "*Sentirsi a casa*", presentata dal Comune di Aosta per un importo pari a € 500.000,00.

Tanto premesso, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della

presente convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La presente convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore del Comune finalizzata alla realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione e/o a limitare il rischio di disagio sociale di cittadini di Paesi terzi a rischio di marginalizzazione presenti nelle aree urbane, così come previsto nel progetto "*Sentirsi a casa*" che forma parte integrante della convenzione medesima.

ARTICOLO 3

SCOPO DELLA SOVVENZIONE E IMPEGNI DEL COMUNE

3.1 Con la stipula della seguente convenzione, il Comune, a fronte della sovvenzione con la medesima disposta, si impegna alla realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale approvata e assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Ministero della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari.

3.2 In particolare il Comune si impegna a:

a) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;

b) partecipare ad eventuali incontri organizzati dal Ministero al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;

c) comunicare al Ministero eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione, al fine di ottenere la necessaria approvazione;

d) informare tempestivamente il Ministero di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

e) conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo regionali o nazionali;

f) trasmettere al Ministero i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto, con cadenza semestrale, decorrenti dalla data di avvio del progetto;

g) garantire l'osservanza delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di acquisizione presso soggetti terzi di beni o prestazioni;

h) garantire la regia del progetto e il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ARTICOLO 4

DURATA ED EFFICACIA

4.1 La convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

4.2 Le attività previste dalla presente convenzione avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione al Comune dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma 1.

4.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte del Comune, una o più proroghe, non onerose, del termine finale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA'

5.1 Entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, il Comune dovrà predisporre e trasmettere al Ministero il piano esecutivo nel quale, in coerenza con l'oggetto della presente convenzione, saranno declinate le attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle stesse.

5.2 Il piano esecutivo di cui al comma 1 dovrà essere accompagnato dal relativo *budget* previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.

5.3 Il Comune si impegna a presentare, entro sessanta (60) giorni consecutivi dalla conclusione delle attività progettuali, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione della presente convenzione.

5.4 La relazione finale di cui al comma 5.3 dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione della presente convenzione, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

6.1 Attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, il Ministero sostiene l'esecuzione del progetto "*Sentirsi a casa*", con un contributo a fondo perduto pari, nel massimo, ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). La misura del contributo effettivo sarà determinata sulla base delle spese ammissibili a finanziamento sostenute dal Comune per lo svolgimento delle attività di progetto.

6.2 L'importo del contributo di cui al comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul c/c unico di tesoreria n. IT51E0100003245120300318927 intestato al Comune di Aosta.

6.3 La prima rata, corrispondente all' 80% del suddetto contributo massimo, pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), sarà corrisposta al Comune a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione di cui all'articolo 4, e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 3783 del "Fondo nazionale per le politiche migratorie".

6.5 Il saldo, nella misura che risulterà dovuta, sarà corrisposto a seguito di positiva verifica delle spese sostenute da parte del Ministero e dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte di cui all'art. 5.3 e della rendicontazione analitica delle spese sostenute di cui all'art. 5.4.

6.6 Il Comune sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

6.7 Ove dalla rendicontazione finale ovvero dalla successiva verifica amministrativo-contabile dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alle rate di contributo già erogate dal Ministero, il Comune sarà tenuto alla restituzione della maggior somma percepita.

ARTICOLO 7

CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

7.1 Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo sia documentale che fisico (*in loco*) ed il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto convenzionato. A tal fine, il Comune si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate dal Ministero.

7.2 Il Comune si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 8

ELABORATI E PRODOTTI

8.1 Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente convenzione, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione e della fonte dei dati, potrà essere utilizzato dal Ministero e dal Comune per i propri fini istituzionali.

8.2 Il Ministero si impegna, nella diffusione di dati, strumenti, materiali e prodotti rilasciati nell'ambito della presente convenzione, a fornire evidenza che gli stessi sono il risultato di collaborazione con il Comune.

8.3 Il Comune garantisce che nello svolgimento del progetto non vengano violati diritti d'autore, di privativa e/o know how di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario il Comune si impegna a tenere indenne e manlevare il Ministero da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

ARTICOLO 9

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

9.1 Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, e per i successivi 24 mesi, fatte salve le proroghe di cui all'art. 4, comma 3.

9.2 Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;

b) coerenti con le finalità e con le azioni previste della presente convenzione;

c) necessarie alla realizzazione del progetto;

d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;

e) effettivamente sostenute, registrate in apposita contabilità predisposta dal Comune, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 10

VARIAZIONI PROGETTUALI

10.1 Ciascuna Parte può, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, proporre modifiche che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito delle stesse, o che siano suggerite da consistenza e qualità dei risultati nel frattempo conseguiti purché non alterino i costi, l'impostazione e le finalità della convenzione.

10.2 Qualsiasi variazione al progetto iniziale o rimodulazione del piano finanziario, dovrà essere presentate con richiesta motivata da parte del Comune e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero. Non saranno comunque ammesse modifiche che alterino la sostanza e la finalità dell'intervento.

ARTICOLO 11

MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

11.1 In caso di integrale mancata attuazione delle attività, il Comune sarà tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

11.2 In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, il Comune sarà tenuto alla restituzione della quota del contributo ricevuto relativa alla parte delle attività non realizzate,

previa verifica da parte del Ministero, relativamente alle quote residue di contributo ricevute, dell'utilità delle parti invece realizzate.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE E RECESSO

12.1 La presente convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della Controparte agli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 5 e 7 della convenzione stessa. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine stabilito e indicato nella medesima comunicazione (non inferiore a giorni 15). Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno.

12.2 La presente convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

12.3 Resta inoltre salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

12.4 In caso di risoluzione o recesso non imputabile ad inadempimento del Comune, saranno corrisposte a quest'ultimo le spese sostenute in misura proporzionale all'attività svolta.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente convenzione, nonché quelli trasmessi dal Comune al Ministero nell'esecuzione della convenzione medesima, dovranno essere trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

13.2 Il Comune, in conformità alla normativa detta, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla sua attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

13.3 Il Comune si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente convenzione, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione.

13.4 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da Comune se non per necessità legate alla sua attività istituzionale o esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

13.5 Entrambe le parti si impegnano comunque a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Legge Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nella componente applicabile alla presente operazione.

Le stesse Parti si danno infine reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente convenzione. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché, se del caso, per finalità fiscali e contabili.

ARTICOLO 14

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

14.1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente convenzione per la realizzazione del progetto programmato;

- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della convenzione.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Il presente atto si compone di 15 (quindici) articoli e 13 (tredici) facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO
Dott.ssa Tatiana Esposito

PER IL COMUNE

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.